



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Ripartizione Servizi alla Citta'

Servizio Anagrafe -Statistiche - CED

DETERMINAZIONE (COPIA) *00014* del 05/04/2012

**Modalità per l'acquisizione dei dati e
l'effettuazione dei controlli sulle
autocertificazioni.**

Firmatario

Dirigente Ripartizione Servizi alla Citta'
F.to TESTA DOTT.SSA CARMELA

Nr. Reg. Generale

00641/2012 del 05/04/2012

Nr. Reg. ALBO PRETORIO

01272/2012 del 23/04/2012

Periodo affissione

23/04/2012 08/05/2012

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 15, co.1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto talune norme di modifica del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, vigenti dall'1 gennaio 2012 e dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati;

Che il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha adottato la direttiva n. 14/2011, che illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della richiamata disciplina;

Che le principali novità introdotte con la nuova normativa sono:

- a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive;
- b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi";
- c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti;
- d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui alla lett.C), devono individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, nonché le modalità per la loro esecuzione;
- e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 35 del 26.01.2012, con la quale, alla luce di quanto sopra, è stato individuato in capo alla ripartizione servizi alla città e precisamente nel servizio anagrafe l'Ufficio Comunale di cui alla lett.c) che precede, in quanto detentore della banca dati anagrafica alla quale le amministrazioni precedenti attingono gran parte delle informazioni occorrenti per l'istruttoria delle pratiche di loro competenza;

Considerato che, nel contempo, è stata demandata al sottoscritto dirigente l'adozione delle misure organizzative finalizzate all'acquisizione d'ufficio dei dati ed all'effettuazione dei controlli e le modalità per la loro esecuzione;

Ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. Di adottare le misure organizzative finalizzate all'acquisizione d'ufficio dei dati ed all'effettuazione dei controlli e le modalità per la loro esecuzione, ex art. 15 Legge n. 183/2011, indicate di seguito alla presente.
2. Di provvedere alla pubblicazione del documento suddetto nell'albo pretorio on line ed in altre sezioni del sito web di questo Ente.

COMUNE DI BISCEGLIE
Provincia di Barletta Andria Trani

RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA CITTA'

Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. (Art. 71 e 72, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011).

Si premette che le presenti misure organizzative sono emanate al fine di regolare le modalità di richiesta e reperimento dati da parte delle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi nei confronti del Comune di Bisceglie, in assenza delle convenzioni di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 82/2005.

L'art. 15 della Legge 183/2011 ha modificato l'articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2011, disponendo che "le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 della medesima Legge, tali modifiche hanno effetto a partire dal 01.01.2012 e da tale data ogni certificato anagrafico, di stato civile ed elettorale deve riportare, a pena di nullità, la dicitura "// presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, come previsto dal secondo comma dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000.

La norma obbliga quindi le Amministrazioni Pubbliche a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Inoltre, la richiesta e l'accettazione di certificati o atti di notorietà, da parte di una Pubblica Amministrazione, in luogo delle relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del citato D.P.R. 445/2000.

A decorrere dal 01.01.2012, pertanto, i certificati rilasciati, in regola con la vigente normativa in materia di imposta sul bollo, potranno essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati.

Gli articoli 43 e 71 del citato Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000) prevedono l'obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni di procedere alle verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal cittadino. In particolare, l'art. 43, comma 5, del D.P.R. 445/2000 prevede che in tutti i casi in cui l'Amministrazione Pubblica procede ad effettuare tali verifiche, le informazioni debbono essere acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Le verifiche dovranno essere effettuate, dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti, secondo le disposizioni di cui all'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000. Nello specifico, potrà essere usato lo strumento della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi dell'Amministrazione che detiene stabilmente i dati.

L'Amministrazione procedente dovrà quindi inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino e la richiesta di verifica delle dichiarazioni ed eventualmente l'apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza della dichiarazione resa. Tale procedura potrà essere utilizzata anche dai privati gestori di pubblici servizi.

Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni dovranno altresì rispettare alcuni requisiti minimi; in particolare:

1. essere prodotte su carta intestata dell'Ente, munite di timbro e firma (possibilmente sottoscrizione digitale in caso di documento informatico) e riportare cognome, nome e qualifica del richiedente

2. indicare necessariamente numero e data di protocollo.

Tali richieste potranno quindi essere trasmesse con una delle seguenti modalità:

- a mezzo PEC: protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it ;
dirigenterip.servizi@cert.comune.bisceglie.bt.it; anagrafe@cert.comune.bisceglie.bt.it
- a mezzo E Mail (solo in caso di impossibilità di uso della Pec):
demografico@comune.bisceglie.ba.it; anagrafe@comune.bisceglie.ba.it
- a mezzo fax al numero 080 3950405 (a condizione che sia possibile individuare con certezza il mittente)
- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo del comune o direttamente dei servizi demografici

Le richieste così pervenute saranno evase nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dalla vigente normativa.

La mancata risposta entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri di ufficio ed è presa in considerazione nella valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione. La disposizione normativa sopra citata prevede che "le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti".

A tal fine, nelle more dell'adozione di un eventuale apposito Regolamento che disciplini organicamente la materia, conformemente a quanto disposto dalla Giunta Municipale con deliberazione n.35 del 26.01.2012,

la dott.ssa Povia Angela, Capo Servizio Anagrafe, collaborata dalla sig.ra Capurso Maria, Ufficiale di anagrafe, è individuata quale responsabile per la trasmissione dei dati e l'accesso diretto alla banca dati anagrafica da parte delle altre Amministrazioni precedenti.

Le competenze a carico di detto ufficio saranno esercitate con le seguenti modalità:

- direttamente per il rilascio delle attestazioni anagrafiche**
- tramite richiesta della documentazione ai responsabili dei servizi demografici competenti che dovranno fornirla entro quindici giorni.**

Il Servizio Archivio/Protocollo del Comune provvederà, invece, ad inoltrare, tempestivamente e direttamente, le istanze alle varie ripartizioni, detentrici dei dati, i cui responsabili dovranno evadere le richieste entro trenta giorni, pena la violazione dei doveri d'ufficio.

Si evidenzia l'obbligo di effettuare i controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, con riferimento a quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, e le sanzioni, anche di natura penale, previste in caso di dichiarazioni mendaci. F.to Il Dirigente

Nr. Reg. Generale	*00641* del 05/04/2012
Nr. Reg. Emittente	*00014/2012*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO	*01272/2012*
Periodo affissione	23/04/2012 08/05/2012

05/04/2012

**Dirigente Ripartizione Servizi alla Citta'
F.to TESTA DOTT.SSA CARMELA**

**REGOLARITA' CONTABILE
senza visto contabile art. 151 comma 4
dlgs.267/2000**

**17/04/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to PEDONE DOTT. ANGELO**

19/06/2014 Per COPIA CONFORME all'originale
